



Statuto

4 Marzo 2015

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede

1.1 E' istituita l'unione regionale delle province toscane, denominata UPI Toscana.

1.2 Aderiscono all'Unione le Province della Toscana: Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena. L'ente di Area Vasta così come definito dalle leggi nazionali rappresenta l'insieme dei Comuni di una o più Province.

1.3 L'UPI Toscana ha sede a Firenze con possibilità di altre sedi operative in luoghi che definirà il Consiglio Direttivo.

1.4 All'Unione si applica quanto previsto dalla Parte III ("Associazioni degli Enti Locali") del D. Lgs 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali.

1.5 L'UPI Toscana è una associazione senza scopo di lucro.

Art. 2 - Scopi

2.1 L'UPI Toscana ha lo scopo, nel rispetto dell'autonomia delle Province associate e dei rispettivi statuti, di esaminare e formulare proposte sui problemi istituzionali, politico-amministrativi, economici e sociali, di programmazione, di assetto e tutela del territorio e dell'ambiente, promuovendone la discussione e la risoluzione, in armonia con i principi fissati dalla Costituzione.

2.2 L'UPI Toscana promuove, mantiene e coordina contatti, momenti di studio e di iniziativa tra le Province e gli organi comunitari, statali, regionali, sub-regionali, locali, la società civile, Associazioni di categoria, Associazioni sindacali e sociali, su tutti i problemi e gli interessi delle Province, a carattere regionale, nazionale e comunitario.

2.3 L'UPI Toscana si propone, altresì, di realizzare, nell'ambito regionale, la più ampia collaborazione con gli altri Enti Locali, per la valorizzazione e lo sviluppo delle Autonomie Locali, sulla base dei principi indicati dalla Costituzione e dal Testo Unico sugli Enti Locali 267/2000.

2.4 Infine l'UPI Toscana promuove, d'intesa anche con gli altri Enti Locali della Regione e le loro associazioni, tutte le iniziative dirette a realizzare concreti obiettivi per una politica di sviluppo regionale.

2.5 L'UPI Toscana può partecipare alla realizzazione di progetti anche unitamente all'UPI Nazionale, alle Province, agli altri Enti Locali delle Regione ed alle Associazioni Regionali.

Art. 3 - Organi

3.1 Sono organi dell'UPI Toscana:

- a. Il Presidente;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. L'Assemblea.

3.2 Gli incarichi conferiti dall'Assemblea e dagli organi dell'Unione in base a norme statutarie sono confermabili e decadono in connessione con la durata del mandato elettivo di amministratore provinciale.

3.3 Fino al rinnovo degli organi dell'Unione rimane in carica il Presidente.

Art. 4 - L'Assemblea Generale

4.1 L'Assemblea Generale è composta dagli Amministratori provinciali, e più precisamente da:

- a. Presidenti delle Province o loro delegati;
- b. 3 Consiglieri Provinciali, nominati dalle Province;

4.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l'anno. La convocazione, con il relativo ordine del giorno, dovrà essere trasmessa agli interessati almeno 10 gg. prima della data fissata. In via straordinaria potrà riunirsi tutte le volte che il Presidente ne ravvisi la necessità oppure quando ne venga fatta richiesta da almeno 1/5 dei suoi componenti che rappresentino almeno 4 Province.

4.3 L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà + 1 dei suoi componenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di 1/10 dei componenti e la maggioranza delle Province.

Il componente dell'Assemblea impossibilitato a partecipare può delegare un altro componente. Un componente dell'Assemblea può avere una sola delega.

Le deleghe di norma devono essere depositate alla Presidenza all'inizio della seduta.

4.4 Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

4.5 L'Assemblea Generale:

- a. definisce le linee politico-programmatiche annuali e pluriennali dell'Unione;
- b. opera per la realizzazione degli scopi statuari e provvede a quanto occorre per il regolare funzionamento dell'Unione;
- c. approva le modifiche statutarie;
- d. nomina il Revisore dei Conti;
- e. elegge il Presidente dell'Unione.

Art. 5 – Il Consiglio Direttivo

5.1 Il Consiglio Direttivo è composto da tutti i Presidenti delle Province.

5.2 Il Consiglio Direttivo:

- a. dirige l'attività dell'Unione, cura l'attuazione degli indirizzi politici e programmatici dell'Assemblea e adotta a tal fine tutti i provvedimenti necessari che non siano ad essa riservati;
- b. nomina il Direttore su proposta del Presidente;
- c. approva il bilancio di previsione e i conti consuntivi;
- d. individua le quote associative annuali a carico di ciascuna delle Province, sulla base della popolazione residente;
- e. può nominare Commissioni di lavoro nonché Gruppi di studio su problemi relativi a settori ed iniziative più importanti;
- f. surroga i componenti di diritto eventualmente decaduti, senza alterarne la rappresentatività provinciale;

Art. 6 – Il Presidente

6.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Unione; convoca e presiede l'Assemblea; ha poteri di firma degli atti; adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione delle decisioni degli organi dell'Unione; convoca, per comunicazioni urgenti e per consultazioni su argomenti di rilievo, il Consiglio Direttivo; effettua le nomine negli altri Enti e Organismi cui compete la rappresentanza di UPI Toscana, è coadiuvato dal Vice Presidente.

Art. 7 – Comitato di coordinamento Anci UPI

E' costituito un Comitato di coordinamento composto dal Presidente dell'Anci, dal Presidente dell'UPI, da 3 Sindaci e da 2 Presidenti di Provincia. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- Promuove i processi di integrazione e coordinamento al fine di definire posizioni politico istituzionali unitarie nelle sedi istituzionali;
- Condivide strategie unitarie al

fine di rendere più efficienti i rapporti tra le associazioni nazionali e le associazioni regionali;

- Sostiene il processo di integrazione delle strutture tecniche al fine di assicurare la massima efficienza, semplificazione e razionalizzazione dei costi.
- Il Segretario Generale dell'ANCI e il Direttore Generale dell'UPI provvedono all'attuazione degli indirizzi e delle decisioni adottate dal Comitato.

Art. 8 – Direttore e struttura amministrativa

8.1 L'UPI Toscana è dotata di un Direttore che cura l'esecuzione delle decisioni adottate dagli organi statuari, risponde della gestione finanziaria e amministrativa, dirige il personale e la struttura tecnica individuata dai competenti organi a supporto dell'attività dell'Unione.

8.2 Il Direttore partecipa alle riunioni degli organi collegiali anche in qualità di segretario.

8.3 Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Il Revisore dei Conti

9.1 L'Assemblea Generale di UPI Toscana nomina un revisore ufficiale dei conti

9.2 Il Revisore sottopone a revisione i conti consuntivi dell'Unione.

Art. 10 – Le Aree Tematiche

10.1 Per un migliore coordinamento e svolgimento delle attività dell'Unione e delle Province e per lo studio di problemi riguardanti i settori di attività e di iniziativa più importanti delle Amministrazioni Provinciali, si possono costituire apposite Aree Tematiche composte dai Consiglieri Provinciali.

10.2 Le Aree Tematiche svolgono una funzione informativa e formativa; sono composte sulla base di specifiche esigenze. Sono componenti di diritto i Consiglieri Provinciali.

10.3 L' Area Tematica elegge il proprio

Presidente su proposta del Presidente.

10.4 Le Aree Tematiche riferiscono agli Organi dell'Unione. Possono avvalersi della collaborazione e della consulenza di esperti messi a disposizione dalla Direzione, scelti tra i funzionari e i dirigenti delle Province.

10.5 Il campo di intervento delle Aree Tematiche è deciso dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Contributi degli associati

11.1 Per le spese necessarie di funzionamento dell'Unione e per il conseguimento dei suoi scopi, si prevedono dei contributi a carico delle Province associate, indicati annualmente dalla Conferenza dei Presidenti in maniera proporzionale alla popolazione legale residente in ciascuna Provincia.

11.2 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Sono previsti contributi straordinari da parte degli Enti associati per le iniziative straordinarie.

11.3 I rimborsi spesa per la partecipazione alle riunioni di tutti gli organi e organismi ausiliari degli Organi dell'Unione sono a carico delle Province.

11.4 Si stabilisce, altresì, per il Presidente, il Consiglio Direttivo, il revisore dei Conti e il presidente dell'Area Tematica un gettone di presenza, per ogni riunione effettivamente partecipata, la cui misura è stabilita dall'Assemblea e che comunque non potrà superare quella prevista per i consiglieri della provincia più popolosa.

Art. 12 – Modifiche statutarie

12.1 Per l'approvazione e le modifiche statutarie è competente l'Assemblea Generale.

12.2 A tal fine, l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei componenti; nelle successive convocazioni l'Assemblea è valida con la presenza di 1/10 dei suoi componenti. Le deliberazioni relative dovranno essere approvate dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Art. 13 – Contabilità

13.1 Il bilancio di previsione è deliberato di norma dall'Assemblea entro il 31 dicembre, osservando quanto stabilito al punto 5.2/b. del presente Statuto.

13.2 Il conto di bilancio con i risultati della gestione, accompagnato dal parere del Revisore dei Conti, è deliberato dall'organo competente entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 14 Rinvio

15. 1 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme previste dal Codice Civile nonché dalle altre leggi vigenti in materia.

Art. 15 Norma transitoria

16.1 Gli organi previsti nel presente Statuto sono rinnovati, secondo quanto previsto dallo Statuto stesso, e comunque entro 4 mesi dall'insediamento dei Consigli provinciali.